



COMUNE DI LUMEZZANE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Sindaco

Ordinanza n. 22

**C
I
T
T
À

D
I

L
U
M
E
Z
Z
A
N
E**

OGGETTO: *EMERGENZA SANITARIA SARS-COV-2 DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI PIATUCCO DEL MERCOLEDÌ*

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Visto l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

Visto il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero



Sindaco

CIT
TÀ
DI
L
U
M
E
Z
Z
A
N
E

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 recante "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19";

Considerato che nella stessa, al comma 1 del paragrafo 1.2 (Attività commerciali, artigianali e di servizi) dell'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in



Sindaco

C
I
T
T
À
D
I
L
U
M
E
Z
Z
A
N
E

Regione Lombardia) è stabilito che *“Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza”;*

Considerato che l'allegato 1 all'Ordinanza sopra citata, alla voce “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)” prevede, tra l'altro, che *“I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e delle fiere dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020” e che “In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell'area in relazione alla superficie calpestabile dell'area), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale” e che “In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro”;*

Sentito il Centro Operativo Comunale.

ORDINA

Art. 1 Orari di svolgimento del Mercato

Il mercato che si tiene ogni mercoledì presso il Piazzale delle Piscine di Lumezzane osserva la seguente articolazione oraria:

- Tra le ore 07.00 e le ore 08.00 è concesso l'ingresso all'area mercatale esclusivamente agli ambulanti, al fine di posizionarsi nei posteggi assegnati;
- Tra le ore 08.00 e le ore 13.00 è concesso l'accesso all'area mercatale agli avventori, con le modalità sotto specificate, al fine dell'esercizio delle attività di compravendita.

Art. 2 Modalità di svolgimento del Mercato



Il mercato deve svolgersi secondo le seguenti disposizioni:

- a) L'area mercatale è quella individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, la quale ne costituisce parte integrante, e verrà appositamente delimitata tramite transenne e nastro bianco-rosso;
- b) All'interno della stessa saranno poste le bancarelle, garantendo il distanziamento laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- c) In capo agli ambulanti incombe l'osservanza delle seguenti misure:

Sindaco

**C
I
T
T
À

D
I

L
U
M
E
Z
Z
A
N
E**

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- Uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento, messa a disposizione della clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- In caso di vendita di beni usati, igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

d) Al fine di evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento interpersonale, all'interno di tale area potrà entrare contemporaneamente un numero massimo di persone pari a 98, ovvero il doppio del numero dei posteggi previsti. A tale fine viene stabilito il presidio dell'accesso all'area mercatale da parte di personale della Protezione civile, il quale provvederà a garantire gli ingressi scaglionati al suo interno;

e) L'accesso all'area è appositamente segnalato e corrisponde al varco posto nella parte destra del lato corto rivolto verso l'ingresso del piazzale, come specificato nella mappa allegata, differenziato dal varco di uscita, il quale, invece, è posto nella parte sinistra dello stesso lato, in modo da creare un percorso ad U per gli avventori, consentendo, comunque, la visibilità di ogni posteggio;

f) È fatto obbligo, sia a quanti si trovano all'interno dell'area mercatale sia a quanti si trovano in attesa di accesso alla stessa, di utilizzare la



mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nonché di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti;

Art. 2 Disposizioni finali e sanzionatorie

- a) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data di pubblicazione della stessa e sono efficaci per tutta la durata di vigenza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020, ad oggi prevista fino al 31 maggio 2020;
- b) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;
- c) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 33/2020;
- d) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere - Ordinanze";
- e) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gironi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia come indicato dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Lumezzane, 19 maggio 2020



IL SINDACO
Josehf Facchini
(documento firmato digitalmente)

Sindaco


C
I
T
T
À
D
I
L
U
M
E
Z
Z
A
N
E



Sindaco

**C
I
T
T
À
D
I
L
U
M
E
Z
Z
A
N
E**

LUMEZZANE (BS)
Mercato - PIATUCCO



MERCATO PIATUCCO - POSTEGGI

1	10x5
2	9x5
3	8x5
5	7x5
7	10x5
8	8x5
9	7,5x5
10	9x5
11	9x5
12	7x5
13	9x5
14	10x5
15	8,75x5
16	5x5
17	4,25x5
18	9x5
19	8x5
20	8x5
21	9,5x5
22	10x5
23	11,5x5
24	9,5x5
25	5x5
26	5x5

27	7x5
28	9x5
29	8x5
30	9x5
31	8x5
32	6,5x5
33	9,5x5
34	7x5
35	9x5
36	9x5
37	8x5
39	8x5
40	7x5
41	8,5x5
42	7,5x5
43	7,5x5
44	7,5x5
45	8,5x5
46	7,5x5
47	9,5x5
49	7x5
50	7x5
51	7x5
52	7x5
PA	8x5